



**I PROVVEDIMENTI DI INTERESSE PER LE CATEGORIE DEL  
COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI**

**LE PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

## 1) Il Maxi-decreto

### La tecno-Tremonti

La detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo **la c.d TecnoTremonti** introduce disposizioni di detassazione, aggiuntive rispetto a quelle vigenti e non utilizzabili per il calcolo dell'acconto per il 2005, a favore: di investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologie digitali, partecipazioni espositive in fiere all'estero, stage aziendali per studenti e quotazione in borsa. Più precisamente risultano escluse dalla imposizione sul reddito di impresa, debitamente attestate e con un limite massimo del 20 per cento della media dei redditi dell'ultimo triennio, il 10 per cento dei costi sostenuti per progetti di ricerca e sviluppo ascrivibili nelle immobilizzazioni immateriali e per la realizzazione di innovazioni di processo e di prodotto ottenuto con l'impiego di tecnologie informatiche e di interconnessione ad *Internet* (escluso il riammodernamento delle tecnologie esistenti), aumentati del 30 per cento degli stessi costi sostenuti nel triennio precedente; le spese sostenute per l'esposizione di fiere all'estero; le spese per *stage* e quelle per la quotazione in borsa.

Le imprese sono tenute a comunicare alla Agenzia delle entrate le informazioni relative agli investimenti realizzati.

### Esecuzione di rimborsi Iva

L'articolo 9 interviene sulle disposizioni recate dall'articolo 38-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di esecuzione di rimborsi IVA producendo una riduzione degli oneri sostenuti dalle imprese per la prestazione di cauzioni o fidejussioni. Infatti si introduce un periodo massimo di tre anni di durata della cauzione o fideiussione.

### Attestazione dei crediti tributari

Si dispone che, su richiesta dei creditori di imposta intestatari del conto fiscale istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad attestare, la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito. La stessa attestazione dovrà, altresì, indicare la data in cui verrà, presumibilmente, erogato il rimborso. Come evidenzia la relazione illustrativa, la norma "intende fornire ai soggetti titolari di un credito di imposta assicurazioni circa il diritto al rimborso e indicativamente, sui tempi in cui lo stesso sarà effettuato". Lo stesso articolo 10 precisa che l'attestazione potrà riguardare anche rimborsi diversi da quelli che sono erogati dal concessionario del servizio della riscossione, nella qualità di gestore dei conti fiscali (disciplinati dal titolo II del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567).

Il conto corrente fiscale, previsto dall'art. 78 della L. n. 413/1991, è utilizzabile dai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono un'attività per la quale è prevista l'attribuzione della partita IVA, per versare l'IRPEF, l'IRPEG, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive e l'IVA direttamente al concessionario competente (quale gestore del conto), e sul quale potranno ricevere i rimborsi. Sono esclusi dal conto fiscale i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo, i quali sono di competenza esclusiva del Consorzio dei concessionari, che provvede alla compilazione automatizzata dei ruoli su tutto il territorio dello Stato.

### Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi - Art. 13

L'articolo 13 definisce un quadro normativo organico per i Confidi con l'obiettivo di delineare una riforma diretta a rafforzare l'operatività dei Confidi ponendoli in collegamento con le evoluzioni in

atto con riferimento alla revisione dei criteri di calcolo dei coefficienti di capitalizzazione minima delle banche.

Inoltre si ritiene che per svolgere il loro ruolo nel nuovo contesto regolamentare e di mercato, i Confidi devono adeguarsi in termini dimensionali e procedurali.

In linea con gli obiettivi sopra delineati, le disposizioni contenute nell'articolo 13 intervengono sui seguenti aspetti fondamentali.

1. Viene previsto un rafforzamento patrimoniale dei Confidi, sia in termini di requisiti patrimoniali minimi che di incentivazione alle fusioni ed aggregazioni. In tale contesto si inseriscono anche le norme che prevedono per le società cooperative, le quali divengono società consortili o consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di non essere soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
2. *Viene prevista una complessiva riforma del Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/96, articolo 100, lettera a) al fine di creare un sistema nazionale di garanzia articolato su due livelli: un primo livello (garanzia diretta) riservato ai Confidi ed agli altri garanti operanti sul territorio, un secondo livello (controgaranzia) affidato al Fondo.*
3. Viene consentita, nel rispetto dei principi del vigente ordinamento bancario e creditizio, l'utilizzazione, da parte dei confidi, dei modelli di banca di credito cooperativo o di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tal fine, viene prevista la possibilità che l'attività di garanzia collettiva dei fidi venga svolta anche da parte di banche, secondo il modello delle banche cooperative.

Per quanto concerne, invece, l'evoluzione dei confidi verso il modello di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (forse l'aspetto più controverso del provvedimento) la soluzione adottata prevede che, a regime, vengano disciplinate due categorie di confidi:

- confidi "minori", che continuerebbero ad essere iscritti in un'apposita sezione dell'art. 106 e la cui operatività resterebbe sostanzialmente limitata a quella attuale (garanzia collettiva fidi);
- intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, cui verrebbero richiesti requisiti dimensionali e patrimoniali ad hoc. Tali soggetti potrebbero esercitare, prevalentemente in favore dei soci, oltre alla garanzia collettiva dei fidi (che rimarrebbe comunque l'attività prevalente) anche alcune attività di garanzia nei confronti dello Stato e di gestione di fondi pubblici di agevolazione. Solo in via residuale (nella misura massima stabilita dalla Banca d'Italia) potrebbero esercitare le altre attività finanziarie riservate agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del testo unico.

In via transitoria, si attribuisce ai confidi in possesso di requisiti dimensionali dimezzati rispetto a quelli fissati in via ordinaria la possibilità di iscrizione "volontaria" all'art. 107. Detti soggetti possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nel termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e hanno tre anni di tempo dall'iscrizione per adeguarsi ai requisiti minimi richiesti in via ordinaria. I Confidi iscritti, in via provvisoria, oltre alla prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nel nuovo comma 4-quater dell'articolo 155 del testo unico bancario (prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria e attività legate alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia); resterebbe in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

L'articolo 15 abroga talune disposizioni recate dalla legge finanziaria del 2003 relativamente **all'acquisto di beni e servizi da parte di amministrazioni aggiudicatrici** in parte alleggerendo il ruolo della Consip e permettendo alle amministrazioni interessate di ricorrere all'acquisto in economia di beni e servizi, o alla trattativa privata fino ad un importo di 130.000 euro (prima la soglia era 50.000 euro).

### **Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali – art. 16**

Si stabilisce il rinnovo, per tutto il 2003, della riduzione dell'aliquota dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione per il periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003. La riduzione di accisa da applicare è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002 e, nel caso il prezzo di vendita al consumo del gasolio rilevato alla fine del 2003 dovesse risultare in media il 10 per cento in più o in meno rispetto all'ammontare dell'aliquota di accisa, essa verrà rideterminata con apposito decreto del ministro dell'economia.

Le agevolazioni sui pedaggi autostradali vengono finanziate con ulteriori 10.329.138 euro a decorrere dall'anno 2003.

### Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese – art. 17

L'**articolo 17** dispone l'applicazione, per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto, 2 ottobre 2003, al 31 dicembre 2004, di alcune agevolazioni, a carattere temporaneo, in materia di accise per le imprese, già disposte, con efficacia fino al 30 giugno 2003, dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). In particolare è previsto il rinnovo della riduzione delle aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di gasolio ed olio combustibile con acqua, anche autoprodotte dagli utilizzatori. I soggetti interessati possono usufruire delle agevolazioni a condizione che le emulsioni abbiano le caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua destinate alla trazione ed alla combustione.

Per il medesimo periodo si ripropongono anche le disposizioni in materia di riduzione dell'accisa sul gas metano, nella misura del 40%, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.

Agevolazioni anche per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica che, per l'anno 2003, viene rifinanziato con uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate recate dallo stesso maxi-decreto.

### **De-tax – art. 19**

L'articolo introduce, in via sperimentale, un istituto agevolativo (c.d. *De-tax*) già previsto nella delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

La de-tax permette di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche. Si prevede dunque la possibilità per il consumatore che acquista beni ad un prezzo pari o superiore a 50 euro, di destinare ad associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, una quota pari all' 1% dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti acquistati.

Per poter destinare la suddetta quota pari all'1% dell'imposta sul valore aggiunto a finalità etiche, gli acquisti devono essere effettuati presso esercizi commerciali convenzionati con dette associazioni, organizzazioni ed enti.

Per dare attuazione all'iniziativa viene previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2003, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, utilizzando parzialmente le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

### **Lotta al carovita – art. 23**

Si prevede l'avvio di un'azione di controllo della Guardia di Finanze, la successiva revisione degli studi di settore e l'incentivazione delle iniziative attivate dai comuni e dalle camere di commercio per promuovere panieri di prodotti di largo consumo a prezzi convenienti attraverso la istituzione di fondo pari a 5 milioni di euro nel 2003 e 20 milioni di euro nel 2004.

### **Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie – art. 24**

**La norma, scaduta il 30 settembre scorso, viene prorogata fino al 31 dicembre 2003.**

### **Demanio marittimo – art. 32, commi 21, 22, 23**

Il **comma 21** stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono rideterminati i canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo.

Il **comma 22** dispone che dal primo gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342 rivalutate del 300 per cento.

Ai sensi del **comma 23**, resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.

### **Concordato preventivo – art. 33**

L'articolo introduce il regime fiscale del concordato preventivo per il biennio 2003-2004 riservato agli imprenditori individuali, alle società di persone, alle società di capitali ed agli esercenti arti e professioni (anche in forma associata) che hanno iniziato l'attività prima del 31 dicembre 2000; per il 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 5.154.569,00; non abbiano optato, per il 2001 o per il 2003, per l'applicazione di regimi forfetari o che prevedano l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva.

Una condizione imprescindibile per poter aderire al concordato è comunque la "congruità" dei ricavi dichiarati dal contribuente nell'anno 2001, rispetto a quelli presunti con l'applicazione degli studi di settore. Nel caso in cui tali ricavi non risultassero "congrui" bisogna adeguarsi agli importi risultanti dagli studi di settore, pagando le maggiori imposte del 2001, senza interessi e sanzioni, entro la data di invio della comunicazione di adesione al concordato stesso.

Dopo aver espletato tali verifiche si può aderire al concordato inoltrando la comunicazione di adesione, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate tra il 1° gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004.

L'adesione al concordato, nonché l'osservanza degli obblighi fiscali con esso fissati, comporta delle agevolazioni in relazione alle imposte sul reddito; determina la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo; limita i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Con l'adesione al concordato il contribuente deve impegnarsi, a pena di decadenza, per entrambe le annualità interessate a conseguire ricavi/compensi e redditi "minimi". Tali parametri minimi sono calcolati a partire dai dati relativi al 2001 incrementati rispettivamente con percentuali diverse per ciascun anno 2003 e 2004 secondo il seguente schema:

**anno 2003**

- ricavi 2001 (se non congrui adeguati agli studi di settore) + 9%
- reddito 2001 + 7%

Per entrambi i parametri è concesso l'adeguamento in dichiarazione.

Tassazione: fino a concorrenza del reddito 2001 tassazione ordinaria; sull'eccedenza rispetto al reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 2001: 23%-33% (il 33% si applica per i soggetti Irpeg e per i soggetti Irpef che nel 2001 hanno dichiarato un reddito di impresa o di lavoro autonomo superiore ai 100.000 euro). Per i soggetti che si adeguano ai ricavi 2003 in dichiarazione risulta esente da tassazione il reddito che eccede quello 2001 aumentato del 7%.

**anno 2004**

- ricavi 2003 + 4,5%. I maggiori ricavi devono risultare dalle scritture contabili e sarà possibile l'adeguamento in dichiarazione solo a fronte di uno scostamento minimo fra quanto riportato nelle scritture contabili e quanto concordato ;
  - il reddito 2003 + 3,5%. Possibilità di adeguamento in dichiarazione.

Tassazione: fino a concorrenza reddito 2001 tassazione ordinaria; sull'eccedenza rispetto al reddito 2001 la tassazione è al 23% o al 33%.

*Dal 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del provvedimento, non è più sanzionabile il consumatore che risulti privo di scontrino fiscale o che detiene uno scontrino con importo inferiore rispetto a quello effettivo. Tale previsione è indipendente dall'adesione o meno dei soggetti interessati al concordato preventivo.*

Contestualmente sono rese più pesanti le sanzioni accessorie per il mancato rilascio dello scontrino o ricevuta, per un importo di ricavi complessivi superiore a 500 euro a carico dei soggetti che non aderiscono al concordato. Infatti per la mancata emissione della suddetta documentazione, constatata per tre volte nell'arco di un quinquennio, la sanzione accessoria consistente nella sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo che va da 15 giorni a 2 mesi, già prevista dall'ordinamento tributario, verrà applicata anche a fronte di presentazione del ricorso da parte del contribuente.

**Proroga condoni – art. 34**

L'articolo dispone l'ulteriore proroga dei termini, al 16 marzo 2004, per il versamento delle somme dovute per aderire ai condoni inseriti nella legge finanziaria 2003. In tal modo i contribuenti che al 16 ottobre 2003 non avessero effettuato, anteriormente versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari previsti dalle seguenti misure di sanatoria possono provvedervi entro il 16 marzo 2004:

- la *definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo (c.d. concordato di massa)*, di cui all'articolo 7 della legge n. 289/2002;
- l'*integrazione degli imponibili per gli anni pregressi*, di cui all'articolo 8 della legge n. 289/2002;
- la *definizione automatica per gli anni pregressi (c.d. condono tombale)*, di cui all'articolo 9 della legge n. 289/2002;
- la *definizione dei ritardati o omessi versamenti*, di cui all'articolo 9-bis della legge n. 289/2002;
- gli *adempimenti omessi in materia di imposte indirette*, di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 289/2002;

- la *definizione dei carichi di ruolo pregressi*, di cui all'articolo 12 della legge n. 289/2002;
- la *regolarizzazione contabile*, di cui all'articolo 14 della legge n. 289/2002;
- la *definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli inviti al contraddittorio* e dei processi verbali di constatazione, di cui all'articolo 15 della legge n. 289/2002;
- la *chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio*, di cui all'articolo 16 della legge n. 289/2002;
- la *sanatoria delle irregolarità in materia di chiusura delle partite IVA inattive*, di cui all'articolo 5 del D.L. n. 282/2002;
- la *definizione delle violazioni connesse al pagamento della tassa automobilistica erariale*, di cui all'articolo 5-quinquies del D.L. n. 282/2002.

Inoltre, l'articolo in esame, proroga i termini (dal 16 ottobre 2003 al 16 marzo 2003) anche per la presentazione delle istanze per potere definire in via agevolata le seguenti imposte indirette: imposta di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e INVIM.

### **Modifiche alla disciplina relativa ai giochi e le scommesse –art. 39**

**I commi da 5 a 15** dell'articolo in esame intervengono a modificare la disciplina relativa ai giochi e alle scommesse, con particolare riferimento alla disciplina degli apparecchi e congegni da intrattenimento.

Il **comma 5** differisce il termine per il collegamento obbligatorio in rete degli apparecchi, che viene fissato al 31 ottobre 2004.

**I commi 6 e 7** intervengono a modificare alcune disposizioni dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In particolare, il **comma 6** modifica le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. variando i parametri di funzionamento degli apparecchi ivi disciplinati:

- il limite minimo di durata della partita, fissato in 10 secondi, viene definito in termini di durata media;
- viene elevato, da 7.000 a 14.000, il numero di partite del ciclo complessivo di gioco sul quale computare la percentuale di somme giocate da destinare a premi;
- viene ridotta, dal 90% al 75% delle somme giocate, la percentuale da destinarsi a premi.

Il **comma 7** introduce, in particolare, il differimento al 30 aprile 2004 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2003), del termine di vigenza del regime transitorio di liceità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S.. Si tratta di una categoria di apparecchi automatici, semiautomatici e elettronici:

- in cui l'abilità e l'intrattenimento sono preponderanti rispetto all'alea;
- che funzionano soltanto a moneta, non superiore a 50 centesimi di euro per partita;
- che consentono il prolungamento o la ripetizione di ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, per un massimo di 10 volte.

Dal 1° gennaio 2003 tali apparecchi possono essere impiegati soltanto se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del DPR n. 640/72 e se per essi siano state assolte le relative imposte, come richiesto dalla medesima disposizione. Dal 1° gennaio 2004, i medesimi apparecchi non devono più

consentire il prolungamento o la ripetizione della partita; ove non ne sia possibile la conversione in apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi.

Inoltre, allo scopo di assicurare la massima efficacia al contrasto del gioco illecito, le ulteriori modifiche introdotte, dal comma 7 in esame, prevedono l'obbligo di demolizione, entro il 31 maggio 2004, di tutti gli apparecchi (non riconvertiti) - di cui al medesimo articolo 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. - presenti, a quella data, sul territorio nazionale.

Infine, viene previsto che a decorrere dal 1° giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma 7, non idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle già previste sanzioni del comma 9 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., l'inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati, per qualsiasi apparecchio per il gioco lecito, al gestore trovato in possesso, in data successiva al 31 maggio 2004, di un apparecchio non riconvertito della categoria citata, e al gestore stesso non potranno successivamente essere rilasciati nulla osta per qualsiasi tipologia di apparecchio da intrattenimento.

**I commi da 8 a 12** intervengono sulla disciplina fiscale per gli apparecchi e i congegni da intrattenimento prevedendo tra l'altro che entro il 30 giugno 2004 vengano individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6.

**Il comma 13** stabilisce che agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. collegati in rete, si applica un prelievo erariale fissato nella misura del 15% delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno è dovuto, a titolo di acconto, un versamento nella misura di 5.000 euro.

La relazione illustrativa sottolinea che "successivamente, sulla base dei dati di gioco registrati in ciascun apparecchio e raccolti con la connessione in rete degli apparecchi, sarà effettuato il conguaglio delle imposte dovute per tale anno, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti da AAMS entro il 31 gennaio 2004".

**Il comma 14** interviene in materia di disciplina delle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

In particolare, il comma 14 in esame prevede che vengano disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo i seguenti principi:

- armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva;
- razionalizzazione dei costi di distribuzione,
- semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo,
- salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario;
- tutela dello scommettitore, con destinazione a premio di una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte.

**Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta – Art. 40**

Con l'articolo 40 vengono dettate alcune limitazioni alla disciplina del credito d'imposta relativamente alle distribuzioni di utili accantonati a riserva e agli acconti sui dividendi deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003.

Per tali distribuzioni, il credito d'imposta previsto dall'articolo 14 del TUIR spetta nella misura del 51,51%. Il credito è limitato e può essere utilizzato dal percipiente unicamente per compensare debiti tributari propri del periodo d'imposta in cui il dividendo concorre alla determinazione dell'imponibile.

Si precisa inoltre che il regime fiscale degli acconti sui dividendi, deliberati ai sensi dell'articolo 2433-*bis* del codice civile, è quello proprio dell'eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto.

Infine si prevede che le limitazioni di cui al comma 1 si applicano anche per le distribuzioni di utili deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

#### **Disposizioni varie in materia previdenziale – art.44**

##### **Comma 8 - Modalità di iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle gestioni previdenziali di categoria da parte delle imprese esercenti attività commerciali e delle imprese artigiane**

Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le domande di iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - da parte delle imprese esercenti attività commerciali che rientrino tra quelle assoggettate alla relativa gestione INPS e delle imprese artigiane - abbiano effetto anche ai fini dell'iscrizione alle forme previdenziali di categoria e del pagamento dei conseguenti contributi e premi.

La norma è intesa ad anticipare la riscossione dei medesimi e, più in generale, a contrastare il lavoro nero e l'economia sommersa.

## 2) Legge finanziaria 2004

### Misure varie – art 3

#### **Detrazione di imposta ai fini IRPEF per interventi di ristrutturazioni edilizie.**

La **lettera a) del comma 1** dispone la proroga al 31 dicembre 2004 della detrazione di imposta ai fini IRPEF per interventi di ristrutturazioni edilizie, di cui all'articolo 1 della L. n. 449/97 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998). La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2004, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2004 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore.

In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

#### Ristrutturazioni effettuate da imprese di costruzione o cooperative edilizie

Il **comma 2** proroga i termini di cui all'articolo 9, comma 2, della L. n. 448/2001 (finanziaria 2002), concernente la fruizione della detrazione IRPEF nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardino interi fabbricati e siano eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano altresì alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. In particolare si stabilisce che per poter beneficiare della agevolazione, la ristrutturazione deve essere eseguita entro il 31 dicembre 2004 e la successiva alienazione o assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2005.

#### Detraibilità IVA dei motoveicoli ed autoveicoli

Il **comma 3** proroga al 31 dicembre 2004 il regime di parziale indetraibilità dell'IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, la locazione finanziaria o il noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture, come indicati alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 54 del codice della strada, non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

#### **Interventi in materia di comunicazioni e informatica (Artt.19-20)**

Viene riconosciuto un contributo statale pari a euro 150 per ciascun utente del servizio di radiodiffusione che decida di acquistare o noleggiare nel corso del 2004 un apparecchio '*decoder*'

per la ricezione di segnali televisivi digitali (*Digital Video Broadcasting*) terrestri. Condizione per poter accedere a tale contributo è che l'utente risulti in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico.

Viene inoltre concesso anche un contributo statale pari a 75 euro per ciascun utente (persona fisica o giuridica) che acquisti, noleggi o detenga in comodato un apparecchio per la **ricezione a banda larga** dei dati via Internet.

Viene incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2004 il finanziamento previsto dall'art.52, comma 18 della legge 448/2001 per **il sostegno delle emittenti di radiodiffusione in ambito nazionale e locale, nonché dell'emittenza televisiva in ambito locale.**

Di tali misure di sostegno possono beneficiare, a partire dal 2002, anche le emittenti radiofoniche locali, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati.

Con l'articolo 20 vengono concessi, ai docenti delle scuole pubbliche, anche non di ruolo, nonché al **personale docente** presso le università statali, benefici in termini di costo e rateizzazione per l'acquisto di computer portatili, previa indagine di mercato finalizzata alla individuazione della migliore offerta. Inoltre viene esteso l'incentivo denominato "**PC ai giovani**", introdotto con la finanziaria 2003, anche ai giovani che compiono 16 anni nel corso del 2004.

### **Interventi a sostegno del Made in Italy**

Con l'art.25 si dispone che il Ministero dell'Economia intervenga nell'acquisto delle partecipazioni azionarie della soc."Buonitalia" costituita per la promozione all'estero dei prodotti agroalimentari italiani lo scorso 4 luglio. Gli artt. da 27 a 38 introducono inoltre una serie di misure di tutela penale ed amministrativa dei prodotti italiani nei confronti della contraffazione ed istituiscono un Fondo per la promozione del 'made in italy' (art. 32) con una dotazione di 35 milioni per il 2004, 55 per il 2005, e 25 per il 2006, destinato anche all'istituzione di un marchio nazionale. In particolare viene ricondotta alla sfera penale (art.517 c.p.) la commercializzazione di prodotti con indicazioni di origine falsificate, materia sulla quale era intervenuto, con la depenalizzazione, il decreto legislativo n.507/99. Peraltro, per quanto concerne il marchio nazionale, la formulazione prescelta nell'articolato proposto sembra consentirne la concessione anche per prodotti per i quali la materia prima provenga dall'estero.

L'art.39, infine, per agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese artigiane e dei consorzi export ad esse collegati, favorendone i programmi di penetrazione commerciale, prevede l'incremento di 10 milioni di euro, per l'anno 2004, del Fondo ex legge n.949/1952.